



Direzione Politiche della Salute  
Ufficio del Commissario ad acta

23 DIC. 2010

Pescara,

Prot. n° RA/ 249664 /COMM/DG19

**Ai Signori Sindaci dei  
COMUNI D'ABRUZZO  
LORO SEDI**

**Agli Ordini Professionali Provinciali  
Medici e Odontoiatri  
LORO SEDI**

**Ai Direttori Generali  
Aziende Sanitarie Locali  
LORO SEDI**

**Oggetto: Procedure di autorizzazione degli studi professionali medici e odontoiatrici (L.R. 31.07.2007 n° 32).  
Chiarimenti.**

Facendo seguito alla nota prot. n° 16845/19 del 04.10.2010, con cui si è provveduto a informare le SS.VV. in merito ai provvedimenti conseguenti alla Sentenza della Corte Costituzionale n° 245 del 05.07.2010, a fronte delle richieste di chiarimenti e delle osservazioni formulate dagli Enti preposti, si provvede con la presente a fornire ulteriori precisazioni al riguardo:

- Gli studi medici e odontoiatrici attualmente riassoggettati al regime autorizzatorio di cui alla L.R. 32/2007 sono quelli attrezzati per erogare le prestazioni di chirurgia ambulatoriale elencate nell'allegato B4 - Lista procedure chirurgiche eseguibili in regime ambulatoriale - della L.R. 23 giugno 2006, n. 20, ovvero procedure diagnostiche e terapeutiche di particolare complessità o che comportino un concreto rischio per la sicurezza del paziente ai sensi del comma 1 dell'art. 8-ter del D.Lgs. n. 229/1999 (art. 2, comma 1, lett. e), L.R. 32/2007).
- Secondo quanto disposto con Deliberazione del Commissario ad acta n. 57 del 27.09.2010, pubblicata sul BURA n° 66 Ord. del 08.10.2010, gli **studi odontoiatrici e medici** di cui all'art. 2, comma 1, lett. e) della L.R. 32/2007, **attualmente in esercizio**, devono produrre domanda di autorizzazione entro e non oltre il termine di novanta giorni dalla data di pubblicazione della medesima. Tale domanda va formulata ai sensi dell'**art. 11**, L.R. cit., che



GIUNTA REGIONALE

consente ai soggetti già operanti, e che devono regolarizzare la propria condizione autorizzatoria, laddove non rispondano a tutti i requisiti previsti dal Manuale di autorizzazione, di presentare un apposito **Programma di adeguamento**, nei termini e alle condizioni di cui alla L.R. 10.03.2008, n° 5, Allegato 2.1.

- I requisiti che occorre certificare in riferimento ai suddetti studi sono quelli contenuti nelle seguenti Schede del Manuale di autorizzazione (approvato con D.G.R. 01.07.2008 n° 591/P, pubblicata sul BURA Serie speciale n° 75 del 22.10.2008, parzialmente integrato e modificato con Deliberazione del Commissario ad acta n° 36/09 del 01.06.2009, pubblicata sul BURA n° 33 del 08.07.2009):
  - la Scheda **1.1**, relativa ai requisiti di garanzia dei diritti dei pazienti, obbligatori per tutte le strutture, da compilare limitatamente alle parti pertinenti agli studi medici e odontoiatrici;
  - la Scheda relativa ai requisiti specifici per gli studi professionali: **6.1** (Studio di specialistica medica), **6.2** (Studio di specialistica chirurgica) o **6.3** (Studio odontoiatrico).

Si invitano pertanto i Comuni a non prevedere ulteriori requisiti a carico dei predetti studi professionali.

- A differenza di quanto avviene per tutte le altre tipologie di strutture sanitarie, il rilascio del provvedimento di autorizzazione definitiva da parte del Comune non necessita della previa verifica dell'effettivo possesso da parte del richiedente di un pregresso provvedimento di autorizzazione, in quanto alla data dell'entrata in vigore della L.R. 32/2007 non era previsto un titolo autorizzativo regionale per gli studi odontoiatrici e medici.

Distinti saluti.

Il Subcommissario ad acta

*Giovanna Baraldi*  
D.ssa Giovanna Baraldi